

Il presente verbale viene così sottoscritto :

IL PRESIDENTE
(Dott. Onoratino Orticello)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Marino Martino)

Si assume impegno di spesa per L. sul cap..... del bilancio dell'esercizio 1996
e si attesta la copertura finanziaria della spesa stessa.

IL RESPONS. Del Serv. Finanziario
(Rag. Mario Morelli)

E' copia conforme all'originale
Fondi li

IL FUNZIONARIO INCARICATO

23 FEB. 1998

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal Fondi,

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Marino Martino

23 FEB. 1998

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il

non essendo pervenuta richiesta di invio al controllo

non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione

Fondi,

p.L'UFFICIO DELIBERAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

F.to Dott. Marino Martino

INVIO AL C. R. C.

La presente deliberazione è stata inviata al Comitato Regionale di Controllo :

essendo pervenuta richiesta di controllo, ai sensi dell'art. 45, comma 2 o 4, della L. 8-6-1990, n.142

su iniziativa della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.45, comma 1, della L.8-6-1990, n.142

Fondi,

p.L'UFFICIO DELIBERAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

F.to Dott. Marino Martino

ESITO ONTROLLO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva :

per la decorrenza dei termini di cui all'art.46, comma 1, della L.8-6-1990, n. 142, in data

per l'esame favorevole del C.R.C. nella seduta del prot.n..... verbale n.....

decisione n.

Fondi,

p.L'UFFICIO DELIBERAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

F.to

Spazio per annotazione eventuale provvedimento Comitato Regionale di Controllo

LA GIUNTA MUNICIPALE

Viste le proprie deliberazioni n. 61 del 11.1.96, n. 749 del 23.5.96, n. 1673 del 25.11.96, n. 1746 del 23.12.96, n. 217 del 28.2.97, relative alla istituzione e gestione della Casa Famiglia per minori, istituita nel Comune di Fondi mediante finanziamenti ex ENAOLI erogati dalla Regione Lazio;

atteso che originariamente la Casa Famiglia doveva servire ad un bacino di utenza corrispondente a quello della XVI^a Comunità Montana, ma attualmente non si ravvedono ostacoli all'inserimento di minori provenienti da Comuni al di fuori del comprensorio, comprendente i Comuni di Fondi, Sperlonga, Campodimele, Lenola e Monte San Biagio;

considerato che la spesa per la gestione della struttura grava in massima parte, dall'1.1.98, sul bilancio comunale e che pertanto è necessario che i Comuni di residenza dei minori ospiti partecipino alle spese mediante una retta giornaliera;

atteso pertanto dover organizzare la gestione della struttura, mediante apposito regolamento da sottoporre in Consiglio Comunale, in cui siano specificate le condizioni generali di gestione, i riferimenti legislativi, le finalità, i destinatari e la contabilità;

ritenuto urgente dover approvare lo schema di regolamento, al fine di consentire la corretta gestione della struttura, rimandando la ratifica del presente atto alla prima seduta utile del Consiglio Comunale;

visti i seguenti pareri:

il responsabile del servizio esprime parere favorevole F.to **Marino Martino**

il segretario generale esprime parere favorevole F.to **Marino Martino**

a voto unanime

DELIBERA

- 1) di approvare, quale proposta di consiglio, l'allegato schema di regolamento, parte integrante del presente atto, della Casa Famiglia per minori situata nel comune di Fondi
- 2) di rimandare a successiva deliberazione di Consiglio Comunale l'adozione definitiva del regolamento
- 3) di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa
- 4) di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge

REGOLAMENTO CASA-FAMIGLIA **PER MINORI**

OGGETTO

ART. 1

E' istituita nel Comune di Fondi la struttura semi-residenziale denominata Casa Famiglia per minori, ubicata in una casa di civile abitazione situata nell'abitato urbano.

ART. 2

La Casa Famiglia consiste in un nucleo di convivenza destinato ad ospitare un massimo da 6 a 8 soggetti in età evolutiva, anche portatori di handicaps, di sesso ed età diversi, ed è organizzata sul modello familiare, caratterizzata dalla presenza di operatori turnisti quali figure parentali.

L'età dei minori ospiti va dai 6 ai 14 anni, salvo casi eccezionali, valutabili attentamente dal Servizio Sociale Comunale.

PRINCIPI

ART. 3

La Casa Famiglia è una struttura destinata ad accogliere temporaneamente minori che vengono a trovarsi in situazioni familiari di estremo rischio evolutivo, dovuto a molteplici fattori socio-economici e psicologici. L'ospitalità nella Casa Famiglia fa parte di un servizio sociale integrato, ispirato dalla legge Regionale n. 38 del 9/9/96 "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio", di sostegno socio-affettivo alla famiglia finalizzato, attraverso idonei programmi di intervento, alla ricostituzione del nucleo originario. La permanenza del minore nella struttura è pertanto condizionata a principi di temporaneità e di integrazione socio-affettiva, al fine di evitare l'allontanamento traumatico dal territorio di appartenenza della famiglia.

ART. 4

Possono essere ospitati nella struttura soggetti in età evolutiva la cui famiglia è comprovatamente impossibilitata o inidonea ad assolvere anche temporaneamente il proprio ruolo ai sensi dell'art. 2 della L. 184/83. Inoltre la struttura è destinata a

ospitare minori affidati ai Servizi Sociali dietro disposizione del Tribunale per i Minorenni ed appartenenti a famiglie a rischio di disgregazione sociale. Possono altresì essere ospitati minori coinvolti in situazioni di emergenza sociale.

La permanenza dei minori è legata al carattere della temporaneità ed è strettamente legata alla specifica problematica familiare ed ai tempi operativi prevedibili per la ricostruzione dei nuclei. Non dovrà in ogni caso superare la durata complessiva di un anno scolastico.

DESTINATARI

ART. 5

La struttura è destinata prioritariamente ad un utenza minorile residente nel territorio del Comprensorio della XVI Comunità Montana, in adesione ai principi fondamentali della Legge Regionale 38/96. L'ospitalità è estesa, nell'eventualità dei posti disponibili e dopo attenta valutazione del Servizio Sociale comunale, a minori provenienti da Comuni extra-comprensoriali, ma comunque della Regione Lazio.

ORGANIZZAZIONE

ART.6

La gestione diretta quotidiana della struttura è affidata in convenzione ad una cooperativa sociale che garantisce un servizio socio-pedagogico di comprovato livello qualitativo utilizzando personale e strutture adeguatamente e professionalmente preparati ed idonei al compito educativo.

La cooperativa garantisce altresì la presenza di un Direttore della struttura, al quale viene affidata l'intera organizzazione della gestione della struttura medesima, del personale e della razionalizzazione delle risorse, vigilando sull'operato del personale addetto, coordinando le riunioni settimanali e stabilendo un proficuo rapporto con i minori ospiti, assolvendo alla funzione di leadership autorevole e democratica in grado di facilitare i rapporti, gli scambi, le relazioni all'interno ed all'esterno della casa-famiglia.

Gli operatori turnisti devono essere in possesso di un diploma di assistente all'infanzia e/o assistente di comunità infantile e/o figure professionali equipollenti.

Il ruolo degli operatori consiste nell'attuare il programma socio-educativo stabilito dai Servizi Sociali del Comune, i quali, al momento dell'inserimento del minore, prescindendo dalle motivazioni che hanno portato all'intervento, presentano un piano programmatico individualizzato, al fine di rendere proficuo il ricovero, secondo gli scopi prefissati. La conduzione della casa famiglia, sotto l'aspetto operativo gestionale

e di organizzazione quotidiana è affidata per intero alla cooperativa, la quale si impegna a svolgere il servizio secondo le linee programmatiche operative dei servizi sociali.

Art.7

il Comune può in ogni momento modificare le linee operative, apportare i suggerimenti ritenuti indispensabili per il buon funzionamento del servizio, esercita la vigilanza ed il controllo sulle attività svolte, con particolare riguardo alla persistenza dei requisiti di base della convenzione.

Art.8

Il Comune, per tramite gli uffici competenti decide in merito alle ammissioni e dimissioni degli ospiti, al rapporto con le famiglie di origine (visita nella struttura, rientro temporaneo o definitivo in casa, rapporti telefonici e non) o di qualsiasi altra figura ritenuta significativa e necessaria agli scopi preposti.

Art.9

La cooperativa si assume l'impegno di prestare tramite i suoi operatori, organizzati in turni diurni e notturni, il servizio di conduzione gestionale complessiva, facendo fronte a tutte le esigenze e necessità che dovessero insorgere nell'espletamento del servizio e tutelando la salute del minore ospite, prestando attenzione ai bisogni primari (vestizione, nutrizione, alimentazione, igiene personale, igiene della casa e dell'ambiente, comfort, ecc.) ed ai bisogni secondari, ma non per questo meno importanti quali: relazioni familiari ed incentivazione del rapporto con la famiglia di origine, bisogni di altra natura individuali e sociali, personali, di convivenza in casa-famiglia, relazioni con il gruppo dei pari, gli aspetti educativi di crescita armonica e sviluppo adeguato emotivo-cognitivo, la scuola, la formazione, il tempo libero, gli svaghi, i bisogni spirituali, gli spazi ricreativi e quant'altro possa giovare allo sviluppo psico-fisico e di personalità dei minori ospiti della casa-famiglia.

Art.10

La cooperativa si impegna a fornire trimestralmente al comune una relazione tecnica sull'andamento operativo della casa-famiglia ed a tenere in sede apposite registri per le annotazioni e le registrazioni sull'operato quotidiano.

Art.11

E' compito dei servizi sociali comunali, in stretto accordo con il referente tecnico dell'ente gestore, offrire un supporto professionale agli operatori, allo scopo di garantire momenti di elaborazione psicologica sul contesto operativo in atto, nella definizione delle relazioni ospite-operatore, ospite-nucleo familiare, ospite-casa-famiglia, operatore-operatore.

Art.12

La cooperativa è tenuta a fornire l'elenco dettagliato di tutto il personale impiegato nell'espletamento delle attività. Ogni sostituzione dovrà avvenire con operatori di pari titolo ed esperienza e dovrà essere comunicata agli uffici comunali.

Art.13

Il compenso mensile relativo alle ore di servizio effettuate sarà liquidato a presentazione di regolare fattura, vistata dal settore competente e dettagliata nei costi fissi e variabili. A questa dovrà essere allegato un rendiconto delle spese mensili sostenute dalla cooperativa.

Art.14

In caso di inadempienze o disfunzionalità vistose del servizio, la convenzione può essere interrotta.

Art.15

Il Comune, quale ente gestore, stipula una convenzione della durata di un anno, che si intenderà rinnovata tacitamente di anno in anno, se non interverrà lettera raccomandata RR di disdetta di una delle parti, da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza. La convenzione non instaura alcun rapporto di lavoro con i singoli operatori dell'organismo convenzionato impiegati nell'espletamento del servizio.

Art.16

La retta di mantenimento giornaliera obbligatoria per i minori provenienti da altri comuni è determinata per l'anno '98 in L. 60.000 giornaliera.